



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 4

del 13/03/2023

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 ART. 1, COMMA 816-836 E 846-847)

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di *Marzo* alle ore 19.20.

Alla prima convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell'ordine del giorno:

CONSIGLIERE	P	CONSIGLIERE	P
Dott. Andrea VOLPI	SI	Dott. Alessandro DE SANTIS	SI
Valeria VIGLIETTI	SI	Manuel D'ALESSIO	SI
Luigi GALIETI	SI	Maurizio SANTORO	SI
Irene QUADRANA	NO	Ilaria SIGNORIELLO	NO
Mario Di PIETRO	SI	Giulia MONTERUBBIANESI	NO
Veronica PROSCIO	SI	Silvia BARONE	NO
Luisa LINARI	NO	Mario GOZZI	NO
Tiziano PONTIERI	SI	Silvia VARESI	NO
Lucia VARTULI	SI		

Presenti	10	Assenti	7
----------	----	---------	---

Risultato legale il numero degli intervenuti, il *Dott. Alessandro DE SANTIS* nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. Assiste il Segretario Generale *Dott. Smargiassi Michele*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg. **Manuel D'ALESSIO Veronica PROSCIO Valeria VIGLIETTI**

La seduta è PUBBLICA.

Con la continuazione risultano presenti il Sindaco e 8 Consiglieri assegnati;
Risultano assenti i Consiglieri: Quadrana, Linari, Vartuli, Signoriello, Monterubbianesi, Barone, Gozzi e Varesi;
Risulta presente l'Assessore esterno Santilli;
Di seguito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del Dlgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del Dlgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

VISTO che il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, demanda all'ente la potestà di approvare i Regolamenti per la disciplina dei canoni;

Considerato che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, il Consiglio comunale di Lanuvio, con deliberazione n. 17 del 29/03/2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvandone i relativi regolamenti comunali;

Viste le deliberazioni nn. 26 del 30/04/2021 e 32 del 22/04/2022 con cui il Consiglio comunale ha provveduto a modificare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – art. 1, comma 816-836 e 846-847);

Visto l'art. 57 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in L. 11/09/2020 n. 120, come modificato dal D.Lgs. 199/2021 e dalla L. 144/2022 che reca *"Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici"*, in particolare i commi 9 e 10 che recitano:

- I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

- In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

Visto l'art. 43, comma 5 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che disciplina la determinazione della superficie di occupazione per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici;

Ritenuto, al fine di incentivare sistemi di mobilità ecosostenibile, di voler approvare l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex L. 160/2019 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revisione della disciplina inerente le affissioni, introducendo delle specifiche disposizioni per le affissioni funebri eseguite direttamente dalle Agenzie funebri negli appositi spazi dedicati;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il canone patrimoniale ex L. 160/2019 non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visto che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775 il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;

Visto l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del VI Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del III Settore, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal Dl 174/2012;

Udita l'esposizione del presente punto all'ordine del giorno a ministero dell'Assessore Proscio;

Il tutto come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti si rinvia;

Alle ore 19.49 entra la Consigliera Vartuli;

Risultano presenti il Sindaco e 9 Consiglieri assegnati;

Con votazione unanime, palese, favorevole

DELIBERA

1. di approvare le modifiche proposte al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – art. 1, comma 816-836 e 846-847) contenute nella tabella di cui all'allegato A del presente atto;
2. di dare atto che l'applicazione delle presenti modifiche decorre dal 1 gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
3. di prendere atto del testo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – art. 1, comma 816-836 e 846-847), così come modificato dalla presente deliberazione, contenuto nell'allegato B;
4. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Punto n. 3 all'O.d.g.: “Modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria L.160/2019 art. 1 comma 816; 836e; 846; 847.”

Presidente De Santis A.: - La parola all'assessore Proscio, prego.-

Ass. Proscio V.: - Buonasera a tutti. Il regolamento che oggi approviamo in questa seduta di Consiglio comunale è stato modificato in particolar modo all'art. 55 in cui è prevista l'esenzione rispetto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui vengano installate le colonnine di ricarica elettrica per le autovetture qualora queste prevedano l'utilizzo di un'energia proveniente da fonti rinnovabili, quindi si tratta di una esenzione che deve essere certificata. Inoltre viene inserito l'art. 51 bis che disciplina l'affissione per gli annunci mortuari, in collaborazione con l'assessore al decoro Mario Di Pietro abbiamo acquistato delle pensiline che prevedono la possibilità di affiggere solo questi annunci mortuari pertanto è stata inserita la disciplina.-

Presidente De Santis A.: - E' aperta la discussione. Intanto prendiamo atto della presenza in aula della consigliera Vartuli. Non ci sono interventi pertanto procediamo con la votazione. Favorevoli? 10. All'unanimità. Per la immediata eseguibilità, favorevoli? All'unanimità. Il punto n.3 all'O.d.g. è approvato.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 8**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 ART. 1, COMMA 816-836 E 846-847)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/03/2023

Il Responsabile di Settore
Ing. Carmesini Valentina

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Ciotta Cristina

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Alessandro DE SANTIS

Il Segretario Generale
Dott. Smargiassi Michele